

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Affidamento del servizio per attività di supporto competente a Ferrovia Circumetnea nella qualità di esercente e SRM nell'ambito dell'applicazione della normativa cogente in materia di sicurezza ferroviaria.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Catania

in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea,

sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Dott. Ing. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il quale

interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale giusta delibera del

Gestore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega al presente Atto sotto la lettera

“A1”, nel seguito del presente Atto denominata “FCE”, con sede in Catania, via

Caronda, n. 352/A, codice fiscale 00132330879, domiciliato per la carica presso la

stessa sede della FCE.

- dall'altra, il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in

qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_,

via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commer-

cio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, come

attestato con certificato del \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_; partita

IVA n. \_\_\_\_\_; posizione INPS \_\_\_\_\_; posizione INAIL \_\_\_\_\_,

nel seguito del presente Atto denominato “**Appaltatore** “ (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese, ) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo \_\_\_\_\_ costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ con domicilio presso \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

2- \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ con domicilio presso \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

#### PREMESSO CHE

- In data \_\_\_\_\_ è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazioni indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva, delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, l’Impresa \_\_\_\_\_ sopra costituita;

- ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note prot. n.\_\_\_\_, prot. n.\_\_\_\_ e prot. n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l’informazione antimafia alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa \_\_\_\_\_;

- con informativa prot. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Prefettura di Catania ha comunicato che nei confronti della Società \_\_\_\_\_ e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall’art. 67 del medesimo decreto;

- l’Appaltatore presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto

(allegato "A2");

- l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) corrispondente al \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ percento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n. \_\_\_\_\_ della Società/Istituto \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ detta polizza resterà depositata presso la FCE fino al pagamento della rata di saldo;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto le condizioni generali che disciplineranno le successive Specifiche Attuative dell'Accordo Quadro nel seguito indicate anche come "Specifiche di servizio", relative all'esecuzione del servizio per attività di supporto competente alla Ferrovia Circumetnea nella qualità di esercente e SRM nell'ambito dell'applicazione della normativa cogente in materia di sicurezza ferroviaria.

Le attività e le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro non sono predeterminati nel numero e nelle quantità, ma saranno individuati e quantificati dalla Stazione Appaltante, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto delle Specifiche Attuative.

Ciascuna Specifica di servizio dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto delle attività da eseguire; b) la tipologia, la descrizione e gli elementi necessari per l'esecuzione della prestazione; c) il luogo e le modalità di esecuzione del servizio; d) l'importo presunto dell'intervento; e) il cronoprogramma di ciascuna attività nei casi di maggiore complessità; g) i termini utili per l'esecuzione del servizio – penalità.

La FCE, si obbliga, nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, ad affidare all'Appaltatore, che accetta e si impegna ad eseguirli, le prestazioni di cui sopra che di volta in volta verranno ordinati dalla FCE mediante l'emissione di apposite "Specifiche di Servizio".

In particolare, le prestazioni comprendono:

**A. MODIFICHE TECNICHE A SOTTOSISTEMI STRUTTURALI FISSI E MOBILI**

**A.1** Supporto per la redazione della documentazione relativa alla valutazione della determinazione della rilevanza ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 402/2013 e delle Linee guida ANSFISA per l'applicazione dello stesso regolamento "*Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l'applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013*" in caso di modifica a sottosistemi strutturali fissi;

**A.2** Supporto per la redazione della documentazione, in caso di modifica classificata "Rilevante", relativa all'applicazione dei principi generali del procedimento di gestione dei rischi enunciati nell'allegato I del Regolamento di Esecuzione (UE) 402/2013 e delle Linee guida ANSFISA per l'applicazione dello stesso regolamento "*Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per*

*l'applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile*

*2013”;*

**A.3** Attività di interfaccia con l’Organismo di Valutazione del Rischio (OVR) per le attività di valutazione indipendente dell’adeguatezza dell’applicazione del procedimento di gestione dei rischi di cui all’allegato I del Regolamento di Esecuzione (UE) 402/2013 e dei relativi risultati. Le attività di interfaccia prevedono sia l’onore dell’individuazione e del compenso di un OVR e sia la predisposizione di tutta la documentazione utile al fine dell’ottenimento del Rapporto di Valutazione.

**B. PROCEDIMENTI TECNICI PER IL RILASCIO DA PARTE DI ANSFISA DEI PROVVEDIMENTI DI MESSA IN SERVIZIO DI SOTTOSISTEMI STRUTTURALI FISSI NUOVI O MODIFICATI**

**B.1** Supporto competente per l’implementazione della documentazione tecnica ai sensi delle linee guida ANSFISA Rev.2 del 19/12/2022, in caso di modifica (RINNOVO/RISTRUTTURAZIONE) a sottosistemi strutturali fissi, al fine di ottenere un parere (rif. § 6.2.3.2) in merito alla necessità di AMIS;

**B.2** Supporto competente per l’implementazione della documentazione tecnica ai sensi delle linee guida ANSFISA Rev.2 del 19/12/2022, propedeutica all’ottenimento dell’AMIS (rif. 9.1 Impegno preliminare) per sottosistemi modificati e per i quali l’ANSFISA ha valutato la necessità di una nuova autorizzazione;

**B.3** Supporto competente per l’implementazione della documentazione tecnica ai sensi delle linee guida ANSFISA Rev.2 del 19/12/2022, propedeutica all’ottenimento dell’AMIS per nuovi sottosistemi strutturali;

**B.4** Attività di interfaccia con l’Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) al fine dell’ottenimento dei Certificati di Verifica alle norme nazionali non soggette a notifica Decreto ANSF 1/2019. Le attività di interfaccia prevedono sia l’onore

dell'individuazione e del compenso di un OIF e sia la predisposizione di tutta la documentazione (in base al modulo scelto ai sensi della Decisione 713/2010) utile al fine dell'ottenimento del Certificato di Verifica.

**C. PROCEDIMENTI TECNICI PER IL RILASCIO DA PARTE DI ANSFISA DEI PROVVEDIMENTI DI MESSA IN SERVIZIO DI TIPI DI VEICOLI NUOVI O MODIFICATI**

**C.1** Supporto competente per l' implementazione della documentazione tecnica ai sensi delle linee guida ANSFISA Rev.2 del 19/12/2022, propedeutica all'ottenimento dell'AMIS (rif. 7.1 Impegno preliminare);

**C.2** Supporto competente per l'implementazione della documentazione tecnica richiesta al § 7.2 ai sensi delle linee guida ANSFISA Rev.2 del 19/12/2022 propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione temporanea per prove in linea;

**C.3** Attività di interfaccia con l'Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) al fine dell'ottenimento dei Certificati di Verifica alle norme nazionali non soggette a notifica Decreto ANSF 1/2019. Le attività di interfaccia prevedono sia l'onore dell'individuazione e del compenso di un OIF e sia la predisposizione di tutta la documentazione (in base al modulo scelto ai sensi della Decisione 713/2010) utile al fine dell'ottenimento del Certificato di Verifica;

**C.4** Attività di interfaccia con l'Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) per lo svolgimento di tutte le attività di sua competenza nell'ambito dell'esecuzione delle prove in linea. Le attività di interfaccia prevedono sia l'onore dell'individuazione e del compenso di un OIF e sia la predisposizione di tutta la documentazione richiesta.

**D. MODIFICHE OPERATIVE/ORGANIZZATIVE AL SISTEMA FERROVIARIO DI FCE**

**D.1** Supporto per la redazione della documentazione relativa alla valutazione della determinazione della rilevanza ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 402/2013;

**D.2** Supporto per la redazione della documentazione, in caso di modifica classificata "Rilevante", relativa all'applicazione dei principi generali del procedimento di gestione dei rischi enunciati nell'allegato I del Regolamento di Esecuzione (UE) 402/2013;

**D.3** Attività di interfaccia con l'Organismo di Valutazione del Rischio (OVR) per le attività di valutazione indipendente dell'adeguatezza dell'applicazione del procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I del Regolamento di Esecuzione (UE) 402/2013 e dei relativi risultati. Le attività di interfaccia prevedono sia l'onore dell'individuazione e del compenso di un OVR e sia la predisposizione di tutta la documentazione utile al fine dell'ottenimento del Rapporto di Valutazione.

## **E. OTTENIMENTO DEL CIE E MANTENIMENTO DELLO STESSO**

**E.1** Consulenza specialistica volta alla redazione di nuove procedure/istruzioni al fine di rendere conforme il Sistema Gestione Sicurezza (SGS) di FCE, ai requisiti riportati nel Decreto ANSF 3/2019 Allegato I e ai principi del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria, Decreto ANSF 4/2012 o a segnalazioni/raccomandazioni esterne (ad esempio provenienti dall'ANSFISA, da DIGIFEMA ecc.);

**E.2** Revisione del Documento di valutazione dei rischi di processo con aggiornamento dell'Hazard Log;

**E.3** Consulenza specialistica volta alla revisione della documentazione del Sistema Gestione Sicurezza (SGS) al fine di renderla conforme i requisiti riportati nel Decreto ANSF 3/2019 Allegato I e ai principi del Regolamento per la Circolazione

Ferroviaria, Decreto ANSF 4/2012 o a segnalazioni/raccomandazioni esterne

(ad esempio provenienti dall'ANSFISA, da DIGIFEMA ecc.);

**E.4** Integrazione e adeguamento dei piani e manuali di manutenzione relativi ai componenti dei sottosistemi strutturali al fine di renderli conformi a quanto richiesto dall'ANSFISA con nota 13666 del 10-07-2019.

**E.5** Supporto per l'esecuzione di audit interni di prima e seconda parte al fine di raccogliere e analizzare le informazioni necessarie alle proprie attività di monitoraggio ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2018/762 della commissione dell'8 marzo 2018 e del Regolamento N.1078/2012 della commissione del 16 novembre 2012.

#### **F. MANTENIMENTO E RINNOVO DELL'ATTESTATO SRM**

**F.1** Consulenza specialistica volta alla redazione di nuove procedure/istruzioni al fine di rendere conforme il Sistema di Manutenzione dei veicoli di FCE, ai requisiti riportati nel Decreto ANSF 3/2019 Allegato II e ai requisiti del Regolamento 779/2019;

**F.2** Revisione del Documento di valutazione dei rischi di processo con aggiornamento dell'Hazard Log del Sistema di Manutenzione dei veicoli di FCE;

**F.3** Consulenza specialistica volta alla revisione della documentazione del Sistema di Manutenzione dei veicoli di FCE al fine di renderla conforme ai requisiti riportati nel Decreto ANSF 3/2019 Allegato II e ai requisiti del Regolamento 779/2019.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di esecuzione del servizio nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

## Articolo 2

### Condizioni particolari di Contratto

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente Accordo Quadro, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. in quanto applicabile e nelle parti vigenti;

- Sistema di Gestione della Sicurezza in vigore presso FCE;

- Sistema di Manutenzione Veicoli in vigore presso FCE;

- Leggi, Norme, Decreti, Regolamenti in vigore in materia di:

1) sicurezza ferroviaria;

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

3) tutela ambientale;

4) regolarità contributiva e previdenziale.

Tutte le disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, nonché, ogni altra disposizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Nell'accettare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro l'Appaltatore dichiara:

a) di aver visitato le località interessate dal servizio e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere giudicato il servizio stesso realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul

costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro

necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente Accordo Quadro. Con l'accettazione dei servizi l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari, per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente Accordo Quadro.

### **Articolo 3**

#### **Importo dell'Accordo Quadro**

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è stimato in € 70.000,00 (euro settantamila/00). Data la natura del servizio, non sussistono rischi di interferenze ex art. 26, comma 3, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., pertanto, i costi della sicurezza sono pari a euro zero.

I servizi che concorrono a formare l'oggetto dell'appalto, salvo le più precise indicazioni che saranno fornite dal Direttore dell'Esecuzione all'atto della emissione delle "Specifiche di Servizio", sono catalogabili nelle tipologie come indicativamente elencati all'art. 1.

Per la determinazione del corrispettivo delle singole specifiche attuative del presente Accordo saranno applicati i prezzi unitari indicati al successivo articolo 4 da

assoggettare al ribasso unico del ..... % (..... per cento), offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

La FCE garantisce, in qualsiasi evenienza, all'Appaltatore il raggiungimento di un importo minimo di corrispettivo per prestazioni contrattuali sino alla concorrenza del 50% (cinquantapercento) dell'importo oggetto del presente Accordo Quadro, indicato nel presente articolo.

Pertanto, nell'eventualità che l'effettiva consistenza delle prestazioni, in via consuntiva, non raggiunga l'importo complessivo delle prestazioni, si conviene che l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o compensi per lucro cessante o per danno emergente o per qualsiasi altra circostanza o ragione.

L'importo dell'Accordo Quadro non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

#### **Articolo 4**

#### **Corrispettivi**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro da ordinarsi emettendo le apposite "Specifiche di Servizio" saranno compensati "a misura" con i prezzi di cui al Tariffario dei prezzi unitari allegato agli atti di gara (Allegato "B"), con il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, di cui al precedente art. 3.

La Stazione Appaltante effettuerà, in corso d'opera, pagamenti in acconto per i servizi richiesti, effettivamente realizzati dall'Appaltatore e correttamente eseguiti nell'ambito delle singole Specifiche di Servizio.

I prezzi unitari del tariffario di cui sopra, si intendono non comprensivi di IVA ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi

in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni di lavori ordinate da FCE.

È comunque consentita la revisione prezzi ai sensi della Legge n. 25/2022 e dal D.L. n. 50 del 17.05.2022.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **Articolo 5**

### **Nuovi prezzi**

Qualora, relativamente a eventuali variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nel tariffario di cui al precedente articolo 4, il Direttore dell'Esecuzione procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di indagini di mercato; L'importo così determinato sarà assoggettato al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la FCE potrà ingiungergli l'esecuzione delle attività previste e l'Appaltatore dovrà provvedervi pena la decadenza immediata del rapporto ed il risarcimento a FCE dei maggiori oneri per l'esecuzione in danno delle attività ancora da eseguirsi fino alla data di scadenza contrattuale fissata dal presente Atto.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dell'Esecuzione procederà alla contabilizzazione delle attività eseguite, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni

dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

## **Articolo 6**

### **Durata dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro ha la durata di un anno pari a giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi dalla data di consegna definitiva delle prestazioni, entro i quali possono essere emesse da FCE apposite Specifiche di Servizio, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro o, comunque, fino all'esaurimento del corrispettivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.

Qualora alla naturale scadenza del presente Accordo Quadro, determinata come indicato al comma precedente, fossero ancora da completare attività relative alle specifiche emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione e prefissato dalla relativa "specifica di servizio".

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all'Appaltatore alcun titolo a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall'Appaltatore.

## **Articolo 7**

### **Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni delle attività oggetto delle specifiche di servizio basate sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e delle specifiche attuative a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Specifica Attuativa e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Commitente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle Specifiche Attuative, secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documenta-

zione, atti a consentire alla FCE, per quanto di propria competenza, di monitorare

la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nelle Specifiche

Attuative;

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documenta-

zione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicu-

rezza e riservatezza;

- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predispo-

ste e comunicate dalla FCE;

- comunicare tempestivamente alla FCE le eventuali variazioni della propria strut-

tura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nelle singole

Specifiche Attuative, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nomi-

nativi dei nuovi responsabili;

- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal-la

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni interna-

zionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016;

L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di risorse specializzate, in relazione alle

diverse prestazioni contrattuali; dette risorse potranno accedere agli uffici della

Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.

La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive

al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valu-

tare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.

Qualora a seguito di verifica ispettiva FCE riscontri una organizzazione di mezzi o

di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Accordo Qua-

dro, FCE potrà richiedere all'Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive

al fine di ovviare alle carenze riscontrate. L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva, ferma restando, per tutto il periodo di sussistenza di tali carenze, l'applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui all'articolo 9.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la FCE, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e delle Specifiche Attuative ed escutere la garanzia definitiva.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui all'articolo 4, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché le spese per la registrazione del presente Accordo Quadro;

La documentazione, consegnata in osservanza dei termini stabiliti in ciascuna Specifica di Servizio, sarà sottoposta ad approvazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di mancata approvazione, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, l'Appaltatore si obbliga a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

## **Articolo 8**

### **Direttore dell'Esecuzione e rappresentanti dell'appaltatore**

Il controllo dell'esecuzione delle attività in conformità a quanto indicato nelle Specifiche e ai patti contrattuali sarà affidato al Direttore dell'Esecuzione, nominato dalla FCE, nell'ambito del proprio personale tecnico. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, il Direttore Tecnico responsabile della conduzione tecnica ed

amministrativa delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;

- Il Direttore dell'Esecuzione ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Direttore tecnico nominato dall'Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo per tali sostituzioni.

## **Articolo 9**

### **Pagamenti**

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento predisposti dal Direttore dell'Esecuzione, Il pagamento dei servizi sarà effettuato separatamente per ciascuna "Specificazione di Servizio".

Il Responsabile del Procedimento rilascerà, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento, redatto dal Direttore dell'Esecuzione, il certificato di pagamento. Entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, la FCE disporrà il pagamento degli importi dovuti in base al certificato.

Il pagamento della rata di saldo della singola specifica di servizio è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della stessa specifica.

## **Articolo 10**

### **Cessione dei crediti**

I crediti derivanti dal presente Accordo Quadro non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso.

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., con conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni.

## **Articolo 11**

## **Cauzione**

Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **Articolo 12**

### **Subappalto**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo non possono essere affidate in subappalto.

## **Articolo 13**

### **Consegna delle prestazioni**

La FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data di consegna definitiva del presente Accordo Quadro. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore. Successi-

vamente la FCE provvederà, per ogni singola “Specifica di Servizio”, alla consegna delle prestazioni redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FCE e dall’Appaltatore.

#### **Articolo 14**

##### **Programmazione dei servizi**

Il programma temporale di sviluppo delle attività relativo alle singole Specifiche di Servizio sarà predisposto dal Direttore dell’Esecuzione o, dall’appaltatore su richiesta del Direttore dell’Esecuzione stesso entro dieci giorni dalla richiesta medesima e costituirà parte integrante di ogni singola Specifica di Servizio.

Per l’esecuzione delle attività, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma di lavori predisposto o approvato dal Direttore dell’Esecuzione.

#### **Articolo 15**

##### **Termine utile e proroghe**

Il termine utile per l’ultimazione delle prestazioni oggetto di ciascuna Specifica di Servizio è quello indicato nel programma temporale di sviluppo delle attività relativo alla singola Specifica, predisposto dal Direttore dell’Esecuzione.

Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna di ciascuna Specifica di Servizio.

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall’operato o dalla volontà dell’Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall’aggiornamento del programma temporale.

Dell’avvenuta esecuzione di ciascuna “Specifica di Servizio”, si darà atto mediante un "verbale di ultimazione delle prestazioni".

## Articolo 16

### Penalità

Le penali saranno così comminate.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni di ciascuna "Specifica di servizio": 1 ‰ (uno per mille) dell'importo totale della "Specifica" stessa.

Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull'importo degli stati di avanzamento di ciascun intervento cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia.

Qualora i ritardi accumulati nell'esecuzione delle Specifiche di lavoro determinino una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna Specifica, il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## Articolo 17

### Risoluzione dell'Accordo Quadro

1. La FCE ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi;

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi da parte dell'Appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Appaltatore;

e) sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento dei servizi da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dall'Accordo Quadro;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o della Specifica Attuativa;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche della singola Specifica Attuativa ed allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

m) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei servizi con documenti di gestione qualità e di gestione ambientale;

n) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro l'Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la FCE.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento dell'Accordo Quadro e dell'esecuzione d'ufficio del servizio non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione

appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

## **Articolo 18**

### **Riserve dell'appaltatore**

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'Esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente

successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### **Articolo 19**

##### **Collaudo**

Per ciascuna "Specificazione di servizio", si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione, entro sei mesi dalla data di conclusione delle attività. Alla approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima "Specificazione di servizio", si procederà alla restituzione della parte residua della cauzione di cui al precedente articolo 11.

#### **Articolo 20**

##### **Recesso**

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, previo il pagamento dei servizi eseguiti.

Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti il presente Accordo Quadro, resta facoltà della FCE procedere alla revoca dell'appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Accordo Quadro di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni.

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente Accordo Quadro ed alla

stipula di nuovo Accordo Quadro di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In caso di revoca dell'Accordo Quadro restano a totale carico dell'Appaltatore le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presente Accordo Quadro, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la revoca dell'Accordo Quadro di appalto, la FCE si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell'appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;
- della cauzione definitiva;
- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FCE.

## **Articolo 21**

### **Trasparenza dei prezzi**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a

titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitarne e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 22**

### **Protocollo di legalità**

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

## **Articolo 23**

## **Controversie**

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente Accordo Quadro, saranno deferite al foro di Catania.

## **Articolo 24**

### **Tracciabilità flussi finanziari**

L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Accordo Quadro il codice C.I.G. \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, l'Accordo Quadro è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane; l'Accordo Quadro è inoltre risolto allorchè l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la FCE ed i competenti uffici.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dallo loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente Accordo Quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.

136/2010.

## **Articolo 25**

### **Efficacia dell'Accordo Quadro**

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione le parti stesse lo sottoscrivono in triplice copia

## **Articolo 26**

### **Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente Contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Contratto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione le parti stesse lo sottoscrivono in triplice copia

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)